

REGOLAMENTO DEI VOLONTARI DEL VERDE PUBBLICO DEL MUNICIPIO VII DI ROMA

ART. 1 DEFINIZIONE DEL VOLONTARIATO DEL VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione con il presente atto normativo, nell'ambito del principio di sussidiarietà regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana, il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà", intende perseguire una duplice finalità:

- 1) favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere;
- 2) integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della collettività. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere lo strumento per l'individuazione di necessità e bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.

Il Municipio VII pertanto, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria attraverso le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 2 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Il Municipio VII di Roma:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e partecipazione;
- b) promuove il contributo del volontariato per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali.

ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato del verde tra persone residenti nel Municipio VII di Roma, ovvero che possiedono nel Municipio il proprio centro di interessi.
2. I volontari del verde saranno impiegati in attività proposte dall'Amministrazione Municipale o indicate da essi stessi. In quest'ultimo caso le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le attività che i volontari potranno espletare sono:

- manutenzione del verde orizzontale nel territorio del Municipio VII di Roma con la possibilità di utilizzazione di idonea attrezzatura;
- Potatura siepi e altre forme arbustive di piccole dimensioni;
- Pulizia Aree Verdi e Piazze (svotamento cestini, raccolta rifiuti, ecc.);
- Manutenzione arredi urbani (panchine, cestini, recinzioni, ecc.);

- Supporto alle iniziative e alle attività per il mantenimento del decoro urbano.

ART. 5 FORMAZIONE ALBO VOLONTARIO VERDE PUBBLICO

1. Il VII Municipio di Roma intende creare un Albo dei volontari del verde pubblico a cui potranno iscriversi singoli cittadini per svolgere attività di carattere sociale e di pubblica utilità, allo scopo di contribuire allo sviluppo di una cultura a difesa del patrimonio ambientale e del decoro urbano nell'ambito territoriale di competenza del Municipio.

2. Le persone interessate all'attività di volontario del verde pubblico devono fare domanda di iscrizione all'albo dei volontari utilizzando il modulo allegato A e presentandolo per mezzo posta elettronica all'indirizzo mail indicato nel medesimo modulo, oppure, con consegna a mano direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari d'apertura.

3. Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto albo i cittadini singoli, con o senza esperienza in tale ambito di attività, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere cittadino italiano, o comunitario o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno;

b) Assenza di condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o esecuzione di giudicati penali commessi in danno della pubblica amministrazione.

c) Età non inferiore ai 18 anni.

Possono svolgere il servizio di volontario del verde pubblico anche cittadini pensionati per invalidità o disabili: il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

4. Sarà cura del Funzionario preposto all'Ufficio verde Pubblico e controllo aree verdi curare la stesura, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo dei volontari, nonché il rapporto con l'assicurazione ai sensi dell'art. 8.

5. E' compito del Funzionario preposto all'Ufficio verde Pubblico e controllo aree verdi autorizzare le attività proposte dai singoli cittadini e organizzare e coordinare quelle proposte dall'amministrazione municipale.

ART. 6 RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, all'iscrizione all'albo, avvisando il Responsabile dei volontari del verde pubblico a mezzo comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo allegato B oppure con consegna a mano direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari d'apertura.

2. L'Amministrazione Municipale, attraverso il Funzionario preposto all'Ufficio verde Pubblico e controllo aree verdi potrà in qualsiasi momento revocare l'iscrizione all'Albo, in caso di manifesta negligenza, imperizia ed imprudenza.

3. L'Amministrazione municipale, attraverso il Funzionario preposto all'Ufficio verde Pubblico e controllo aree Verdi potrà revocare l'iscrizione all'albo anche nel caso in cui non ottemperi ad istruzioni e/o direttive impartiti dal Responsabile ai fini dell'espletamento del servizio.

4. L'Amministrazione Municipale si riserva il diritto di revocare l'iscrizione all'albo dei volontari che risultino inattivi per almeno 12 mesi.

5. In caso di revoca il volontario dovrà riconsegnare al Funzionario preposto all'Ufficio verde Pubblico e controllo aree Verdi il tesserino di riconoscimento personale ed ogni altro segno di riconoscimento eventualmente nella Sua disponibilità.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza di Roma Capitale/Municipio o di mansioni proprie del personale dipendente del Roma Capitale.

2. Le attività di volontariato rivestiranno carattere occasionale, non essendo gli operatori vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Capitolina.

3. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica di Roma Capitale né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

4. Le attività di volontariato non possono in alcun modo dar luogo a diritto di precedenza o agevolazioni nei concorsi banditi da Roma Capitale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.

5. L'instaurazione del rapporto con i singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

6. I volontari non potranno occupare, in alcun modo, i posti vacanti nella dotazione organica di Roma Capitale.

7. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Municipale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI

1. Il Municipio VII garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni per i volontari, nonché la responsabilità civile e patrimoniale verso terzi a seguito di una opportuna indagine di mercato.

2. Gli oneri per l'attivazione di tale polizza saranno a carico del Municipio VII di Roma.

3. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari del verde pubblico effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

4. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del presente regolamento saranno specificate nel modulo di richiesta intervento (allegato C) che potrà essere modificato in virtù dell'art. 13 del seguente regolamento

ART. 9 MEZZI E ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione municipale sosterrà le attività svolte dai volontari del verde pubblico mediante:
a) la fornitura del materiale necessario per l'espletamento delle attività per gli interventi organizzati dall'amministrazione municipale. In caso di servizi svolti, previa autorizzazione del Funzionario preposto all'Ufficio verde Pubblico e controllo aree Verdi, su proposta di singoli l'Amministrazione Comunale potrà fornire mezzi e attrezzature se ne avrà la disponibilità, in caso contrario mezzi ed attrezzature potranno essere reperiti dai volontari.

b) la fornitura di dotazioni di riconoscimento e di identificazione (tesserini, divise ecc.).

ART. 10 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione municipale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le collaborazioni volontarie qualora da queste possa derivare danno, vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, siano accertate violazioni di leggi o nel caso in cui l'Amministrazione municipale non ritenga più opportuno il servizio.

2. L'Amministrazione municipale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, cui si potrà rivalere ai sensi e per gli effetti della normativa sulla responsabilità civile.

3. Il Servizio di Protezione Civile è escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

ART. 11 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni date dal Responsabile dei volontari del verde pubblico, non dovrà eccedere né mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e

dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

2. Il Volontario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

ART. 12 RICONOSCIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. In base alla Legge 10 dicembre 1997 n. 425, art.5, comma 1 ed al D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, il Municipio emette, a richiesta degli studenti iscritti all'Albo del Volontario del verde pubblico che abbiano partecipato ad almeno tre attività nel corso dell'anno solare, certificazione idonea alla valutazione del credito scolastico.

2. L'Amministrazione municipale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio civico volontario, potrà concedere i seguenti riconoscimenti:

-Pergamene, targhe o medaglie a testimonianza della riconoscenza dell'Amministrazione e dei cittadini.

-Attestati di partecipazione al servizio.

-Agevolazioni per l'accesso a manifestazioni ed eventi gestiti/organizzati/sponsorizzati dall'Amministrazione Comunale; tale riconoscimento sarà concesso previa presentazione del tesserino di cui all'art. 9, comma 1 del presente Regolamento.

3. Agevolazioni previste in eventuali convenzioni stipulate dal Municipio con attività commerciali, poliambulatori convenzionati, ecc.

ART. 13 MODIFICA ALLEGATI

1. La modifica degli allegati al presente regolamento riguardanti l'indirizzo mail e le procedure operative, anche in riferimento ai termini e condizioni delle polizze assicurative, potrà essere effettuata attraverso provvedimento dirigenziale.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto di approvazione della delibera istitutiva.